



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Funzioni del Dipartimento

1. Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Il Dipartimento svolge le proprie funzioni nel rispetto delle competenze proprie della Facoltà di Medicina.
3. Al Dipartimento fanno capo i corsi di studio, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di Legge, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

Facoltà di Medicina

1. Nell'ambito dell'Area Medica, è costituita la Struttura di Raccordo, denominata Facoltà di Medicina, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà è composto dai Direttori dei Dipartimenti di riferimento, da tre professori o ricercatori per ciascun Dipartimento e dalla rappresentanza degli studenti prevista dall'art. 37, comma 3, lettera c), dello Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio di Facoltà è presieduto da un professore ordinario di ruolo che assume l'incarico di Preside della Facoltà.
4. Alla Facoltà, in base alla normativa vigente, sono attribuiti compiti di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti di Area Medica, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture didattiche e dei servizi comuni, materie sulle quali deliberano i Dipartimenti.
5. La Facoltà e il Preside, inoltre, assumono i compiti correlati alle funzioni assistenziali, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo ai docenti di materie cliniche l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca; il Consiglio della Facoltà adotta le deliberazioni in materia assistenziale acquisito il parere o su proposta dei Dipartimenti. Alla Facoltà è affidato il coordinamento della gestione organizzativa e amministrativa delle Scuole di Specializzazione, ferme restando le competenze dei Dipartimenti in ordine alla gestione contabile delle stesse.

Art. 3

Risorse del Dipartimento

1. Nel Dipartimento sono incardinati tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunità disciplinare.
2. Al Dipartimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a quarantacinque.
3. Al Dipartimento possono afferire esclusivamente professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca che alla didattica.
4. Il Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferisce diviene inferiore al numero minimo indicato nel comma 2 del presente articolo e non viene ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo; in tal caso, il Senato Accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.
5. Ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro Dipartimento dell'Ateneo da presentare al Rettore. Il Senato Accademico delibera in merito, previo parere del



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Dipartimento al quale il richiedente afferisce e del Dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento di afferenza è di almeno un intero anno accademico.

6. Al Dipartimento vengono assegnate delle unità di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attività di competenza.

7. Il Dipartimento dispone delle risorse patrimoniali e finanziarie assegnategli in base alla normativa vigente.

**CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

Art. 4

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

Art. 5

Direttore del Dipartimento

1. La disciplina relativa al Direttore di Dipartimento è stabilita dall'articolo 32 dello Statuto di Ateneo.

2. Nell'esercizio delle attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo, il Direttore, in particolare:

- a) autorizza direttamente le spese di pertinenza del Dipartimento per importi non superiori a € 10.000,00 oltre I.V.A.;
- b) sottoscrive accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia di didattica, alta formazione, ricerca e servizi agli studenti di competenza del Dipartimento;
- c) adotta i provvedimenti gestionali e organizzativi necessari a garantire il buon andamento delle attività amministrative.

Art. 6

Consiglio di Dipartimento

1. La disciplina relativa al Consiglio di Dipartimento è stabilita dagli articoli 33 e 34 dello Statuto di Ateneo e dalle disposizioni per il funzionamento degli Organi collegiali del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto, esercita le funzioni correlate ai corsi di laurea ad esso afferenti.

Art. 7

Giunta di Dipartimento

1. La disciplina relativa alla Giunta di Dipartimento è stabilita dall'articolo 35 dello Statuto di Ateneo e dalle disposizioni per il funzionamento degli Organi collegiali del Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Giunta può svolgere funzioni istruttorie e preparatorie delle delibere del Consiglio di Dipartimento su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.

3. La Giunta potrà deliberare su delega del Consiglio e nel rispetto della normativa vigente, sulle seguenti materie:

- proposte di convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie;
- approvazione di accordi di collaborazione, convenzioni di ricerca con Enti pubblici o privati da stipularsi nel rispetto del regolamento delle prestazioni c/terzi conformi agli schemi-tipo approvati dagli Organi di Governo dell'Università;
- approvazione delle variazioni da apportare al bilancio di previsione, fatto salvo il solo caso di urgenza, per cui il Direttore può provvedervi con proprio decreto da sottoporre successivamente a ratifica da parte del Consiglio di dipartimento;
- richieste di patrocinio;



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

- conferimento del titolo di cultore della materia, in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - approvazione dei lavori, degli acquisti, delle forniture e delle spese di pubblicazione necessarie al corretto funzionamento del Dipartimento entro il limite di spesa di € 20.000,00, al netto dell'IVA, entro i limiti fissati dal Consiglio di Dipartimento;
 - richieste di frequentare il Dipartimento;
 - conferimento di incarichi di collaborazione esterna, istituzione di borse di studio e di assegni di ricerca;
 - giudizio di compatibilità tra lo svolgimento di assegni di ricerca e l'esercizio di attività libero-professionali ed occasionali, nonché di lavoro dipendente, previo parere favorevole del tutor;
 - approvazione dei verbali dei Gruppi di Assicurazione della Qualità;
 - autorizzazione emanazione Bandi di vacanza per la copertura degli insegnamenti;
 - attribuzione incarichi di docenza senza bando di selezione;
 - attribuzione incarichi di docenza con bando di selezione;
 - incarichi relativi alle attività seminariali ed esercitative nell'ambito degli insegnamenti ufficiali;
 - programmazione e verifica delle attività didattiche dei corsi di laurea (lezioni, esami, tirocini);
 - riconoscimento crediti formativi universitari;
 - pratiche studenti.
4. La Giunta di Dipartimento esercita inoltre le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio di Dipartimento entro i limiti fissati dallo Statuto.

**CAPO III
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA**

Art. 8

Svolgimento delle attività di ricerca scientifica del Dipartimento

1. Lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica del Dipartimento è disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dagli articoli del presente capo.
2. Il Consiglio di Dipartimento programma, coordina, monitora e valuta le attività di ricerca scientifica, adottando tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la massima diffusione delle informazioni, delle opportunità nonché dei risultati raggiunti.
3. Il Dipartimento promuove e incentiva le attività di ricerca innovativa e l'integrazione e il rapporto con il territorio.

Art. 9

Sezioni Scientifiche

1. La disciplina generale relativa alle Sezioni Scientifiche del Dipartimento è stabilita dall'articolo 30, comma 8, dello Statuto di Ateneo.
2. La costituzione di una sezione scientifica è funzionale allo svolgimento di attività di ricerca integrata. La proposta di costituzione di una Sezione Scientifica può essere formulata in qualsiasi momento da almeno dieci professori e ricercatori del Dipartimento. La proposta deve indicare la denominazione della Sezione e le attività di ricerca specifiche che si intendono condurre nell'ambito della stessa.
3. La Sezione Scientifica può essere sciolta in qualsiasi momento su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori ad essa afferenti.
4. La Sezione Scientifica deve essere composta da almeno dieci professori o ricercatori. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né organi di governo propri. Le sezioni si riuniscono su convocazione del Coordinatore, che presiede la riunione.
5. Le Sezioni Scientifiche:
 - a) programmano, coordinano e svolgono la valutazione interna dei programmi di ricerca integrati ad essa afferenti.
 - b) propongono al Dipartimento l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il corretto



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

svolgimento dei programmi di ricerca integrata.

- c) predispongono periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno, una dettagliata relazione sull'andamento dell'attività di ricerca, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- d) formulano proposte e pareri sulla complessiva gestione delle attività di ricerca del Dipartimento.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 10

Svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento

1. Lo svolgimento delle attività didattiche e formative del Dipartimento è disciplinato, compatibilmente alla normativa vigente, dagli articoli del presente capo.

Art. 11

Composizione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento

1. La composizione della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo, è la seguente:

- a) il Direttore del Dipartimento, che ne è membro di diritto e la presiede;
- b) un rappresentante eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato dai professori di ruolo di II fascia afferenti al Dipartimento;
- c) un rappresentante eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato dai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento;
- d) tre studenti eletti tra i rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

2. Le operazioni per l'elezione dei membri della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento si svolgono nel corso di una riunione del Consiglio di Dipartimento, previo inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno della seduta.

3. I docenti che fanno parte della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento restano in carica per tutta la durata del mandato del Direttore e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il mandato degli studenti ha durata di due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 12

Funzioni della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento

1. La Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo:

- a) individua periodicamente gli indicatori e i parametri per la valutazione della qualità della didattica del Dipartimento;
- b) redige annualmente il rapporto di autovalutazione sulla qualità delle attività didattiche svolte dal Dipartimento;
- c) verifica periodicamente la qualità dell'offerta formativa, della didattica e delle attività di servizio agli studenti, esprimendo pareri e formulando proposte per il costante miglioramento della qualità alle Commissioni Didattiche dei Corsi di Laurea e al Consiglio di Dipartimento;
- d) esprime pareri sull'attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea del Dipartimento;
- e) esprime pareri sugli ordinamenti e i piani di studio dei corsi di laurea attivati dal Dipartimento e sulle loro modifiche;
- f) esprime pareri sull'istituzione di master, corsi di perfezionamento e altre iniziative didattiche di alta formazione.



Art. 13

Corsi di Studio

1. I corsi di studio fanno capo ai dipartimenti e hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.

2. Nell'ambito di un corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di dipartimento, il consiglio di corso di studio, il quale adotta ogni deliberazione necessaria per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula corrispondenti. Nel caso di mancata costituzione del consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono svolte dal consiglio di dipartimento secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto.

3. In particolare, il consiglio di corso di studio, ove costituito:

- a) approva l'ordinamento e il regolamento del corso di studio;
- b) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
- c) determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza al dipartimento le relative richieste di assegnazione;
- d) propone agli organi competenti l'eventuale stipula di contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento e di attività didattiche integrative;
- e) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;
- f) organizza il servizio di tutorato;
- g) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
- h) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
- i) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;
- j) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Il consiglio di corso di studio è composto:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che, nell'ambito del corso di studio, hanno la responsabilità di un corso di insegnamento;
- b) dai professori a contratto titolari, nell'ambito del corso di studio, di un corso di insegnamento;
- c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti al corso di studio. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

5. Qualora un professore di ruolo, un professore a contratto o un ricercatore abbia la responsabilità o la titolarità di più corsi di insegnamento afferenti a diversi corsi di studio, questi può essere componente, con voto deliberativo, di uno solo dei relativi consigli di corso di studio, mentre potrà partecipare agli altri consigli con voto consultivo. All'uopo, il professore o il ricercatore è tenuto a trasmettere al direttore del competente dipartimento una comunicazione contenente un elenco, stilato in base a un ordine di priorità di opzione, dei consigli di corso di studio di cui potrebbe essere componente con voto deliberativo. Tale comunicazione viene rimessa al consiglio di dipartimento, che, tenuto conto delle opzioni prioritarie indicate e delle necessità inerenti al corretto funzionamento dell'organo, stabilisce, con propria delibera, a quale consiglio di corso di studio il professore o il ricercatore debba partecipare.

6. Il consiglio di corso di studio è presieduto e convocato da un professore di ruolo eletto, con le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, dal consiglio stesso fra i propri componenti e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo è composto da tutti i professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di corso di studio. Il presidente del consiglio di corso di studio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio.



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

7. Il consiglio di corso di studio, su proposta del presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso, compongono la giunta del corso di studio. La giunta coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio del corso di studio nel rispetto della normativa vigente. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del presidente del consiglio di corso di studio.

8. Ferma restando la potestà decisionale del Consiglio di Dipartimento, in caso di mancata costituzione dei consigli di corso di studio, può essere nominato, su proposta del Direttore e con delibera del Consiglio di Dipartimento, un Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) per ciascun Corso di studio e un Coordinatore di Corso di studio che ne sovrintenda le attività.

9. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) è composto dal Coordinatore del corso di laurea, da 2-7 docenti (inclusi i docenti di riferimento), uno studente e di norma da tre amministrativi afferenti all'Area Didattica, Segreteria Studenti e Processi AVA. La componente studentesca dura in carica per un massimo di due anni.

10. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) assolve alle seguenti funzioni:

- garantisce la corretta compilazione della SUA-CdS, considerando le informazioni previste nel Rapporto annuale di Riesame;
- coadiuva il Coordinatore del Corso di Studio (CdS) nello svolgimento delle attività del processo AVA nei modi e tempi indicati dal Presidio di Qualità (PQA);
- coordina gli insegnamenti ed i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
- esamina le schede d'insegnamento e indica gli adeguamenti necessari;
- affianca il Coordinatore nella valutazione delle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi di Studio (CdS);
- approva i progetti formativi dei tirocini curriculari;
- provvede alla stesura del Rapporto di Riesame e all'individuazione di azioni di miglioramento, sia su base annuale che pluriennale rilevando:
 - i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del Corso di Studio (CdS);
 - le schede dell'opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti e degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano stage o tirocini;
 - il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti dagli Organi di Governo;
 - i suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione (NdV) e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS);
 - la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza.

11. Il supporto tecnico e amministrativo alle attività dei consigli di corso di studio e dei Gruppi di Assicurazione della Qualità sarà garantito dal personale amministrativo afferente alla Didattica.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Art. 14

Svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento

1. Lo svolgimento delle attività amministrative del Dipartimento è disciplinato, compatibilmente alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni di cui ai decreti di organizzazione del Direttore Generale, dagli articoli del presente capo.
2. Le strutture amministrative del Dipartimento sono articolate in base alle disposizioni emanate dal Direttore Generale.

Art. 15

Attività amministrative comuni ai Dipartimenti di Area Medica

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento per le attività di interesse comune dei Dipartimenti di Area Medica, le articolazioni amministrative che si occupano di didattica, servizi agli studenti e rapporti con il



Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

servizio sanitario nonché di alta formazione svolgono funzioni di supporto a tutti i medesimi Dipartimenti di Area Medica.

Art. 16

Acquisizione di beni e servizi

- 1 Il Dipartimento acquisisce i beni e i servizi necessari al suo funzionamento ordinario ricorrendo alle procedure di affidamento previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
2. Possono richiedere l'acquisizione di beni e servizi i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento.
3. Le proposte di acquisto di beni e servizi, sottoscritte dal richiedente, devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento. Esse devono indicare:
 - a) la descrizione e la quantità dei beni o dei servizi da acquisire;
 - b) l'indicazione dei fondi sui quali dovrà gravare la relativa spesa;
 - c) la descrizione delle esigenze che motivano la richiesta di acquisto.
4. Gli acquisti vengono effettuati, di norma, utilizzando i mercati elettronici della pubblica amministrazione. Qualora i beni o i servizi da acquisire non siano presenti ovvero siano presenti con caratteristiche irriducibilmente difformi da quelle necessarie per le esigenze del Dipartimento, si procede all'acquisto presso fornitori non presenti nel mercato elettronico, previo rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del richiedente che attesti, sotto la sua personale responsabilità, che il bene o il servizio da acquisire non è presente ovvero è presente con caratteristiche irriducibilmente difformi rispetto a quelle necessarie per le esigenze del Dipartimento.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17

Consigli di Corso di Laurea

1. Presso il Dipartimento non sono costituiti i Consigli di Corso di Laurea. Le relative funzioni sono svolte dal Consiglio di Dipartimento, previa attività istruttoria affidata ai Gruppi di Assicurazione della Qualità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Dipartimento può istituire i Consigli di Corso di Laurea con motivata deliberazione che dia conto delle mutate esigenze didattiche e organizzative che ne rendono opportuna la costituzione.

Art. 18

Rinvio a norme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 19

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.